

Scambio di note del 13/14 maggio 1938 concernente l'applicazione del Trattato belga-svizzero di estradizione al Congo belga e ai territori di Ruanda Urundi

0.353.917.21

Entrato in vigore il 13 agosto 1938

Con Scambio di note 13/14 maggio 1938 la Svizzera e il Belgio hanno concluso un accordo per l'applicazione del trattato belga-svizzero di estradizione¹ al Congo belga e ai territori di Ruanda Urundi. Facciamo seguire il testo della nota svizzera; il contenuto delle due note è identico.

Traduzione²

Nota svizzera

- 1) Le disposizioni del trattato d'extradizione fra la Svizzera e il Belgio del 13 maggio 1874³ e della convenzione addizionale a quel trattato dell'11 settembre 1882⁴ s'applicheranno al Congo Belga⁵ e ai Territori di Ruanda Urundi⁶.
- 2) La domanda d'extradizione di un individuo che si è rifugiato nel Congo Belga o nel Ruanda Urundi sarà fatta in via diplomatica. Quest'ultima sarà seguita in tutti i casi nei quali è richiesta dal trattato d'extradizione del 13 maggio 1874 e dalla convenzione addizionale a quel trattato, tranne però nei casi urgenti previsti nell'articolo 6 del trattato; in questi ultimi casi, l'arresto del fuggitivo potrà essere richiesto direttamente dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia in Berna al Governatore Generale del Congo Belga in Léopoldville e viceversa.
- 3) Agli effetti dell'applicazione del trattato del 13 maggio 1874 e della convenzione addizionale a quel trattato dell'11 settembre 1882, come pure del presente accordo,
 - a) per nazionali belgi vanno intesi i cittadini belgi e i sudditi del Congo Belga; sono parificati ai nazionali belgi i sudditi del Ruanda Urundi;

CS 12 87

¹ RS **0.353.917.2**

² Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

³ RS **0.353.917.2**

⁴ RS **0.353.917.2**

⁵ Al Congo Belga corrisponde attualmente al Congo (Kinshasa). Secondo la sua costituzione, detto Stato riconosce, a far data dalla sua indipendenza - avvenuta il 30 giu. 1960-, tutti i trattati di diritto internazionale che legavano il Congo Belga, e ciò fino alla loro eventuale denuncia.

⁶ Il Ruanda Urundi è ora suddiviso in due Stati indipendenti: Ruanda e Burundi. Per il mantenimento in vigore del tratt. belga-svizzero di estradizione tra la Svizzera e il Ruanda, vedi RS **0.353.966.7**.

- b) come crimini saranno considerate le infrazioni alla legge repressiva del Congo Belga e del Ruanda Urundi punibili con più di 5 anni di servitù penale e come delitti quelle punibili con più di 2 mesi di servitù penale.
- 4) Il termine di 3 settimane previsto nell'articolo 6 del trattato d'extradizione belga-svizzero è aumentato a 3 mesi.
- 5) Il presente accordo entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nelle forme prescritte dalla legislazione delle Alte Parti contraenti e avrà la stessa durata del trattato d'extradizione del 13 maggio 1874 tra la Confederazione svizzera e il Belgio.

Il Ministro di Svizzera:

Maxime de Stutz